



COMUNE DI SORANO (Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 61 del 08/09/2014

Oggetto: OGGETTO: Limiti di alcune tipologie di spesa per tagli stabiliti da disposizioni normative.

L'anno duemilaquattordici e questo dì otto del mese di settembre alle ore 16 in Sorano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Benocci Carla	Sindaco	s	
Vanni Pierandrea	Vicesindaco		s
Nucci Gabriele	Assessore	s	
Zamperini Roberto	Assessore	s	
Peruzzi Tiziana	Assessore	s	

Presenti 4 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Limiti di alcune tipologie di spesa per tagli stabiliti da disposizioni normative.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n° 78 del 31.05.2010 "Manovra correttiva 2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella legge 30/07/2010, n° 122, concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi degli Enti Locali";

PRESO ATTO, che in particolare, i commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del citato art. 6, stabiliscono un tetto massimo per determinate tipologie di spesa, commisurato ad una percentuale della spesa per sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

TENUTO conto che gli atti e provvedimenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nei commi 7, 12 e 13 dell'art. 6 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;

VISTO che, come chiarito nella deliberazione della Corte dei Conti a Sezione Riunite in sede di controllo, n° 7 del 07/02/2011, in merito alle spese per studi e consulenze, il tetto di spesa deve essere calcolato secondo il criterio di "competenza";

PRESO ATTO che:

- Nei questionari trasmessi alla Corte dei Conti a mezzo procedura Siquel sono state indicate le spese 2009 per le tipologie di spesa indicate dal D.L. 78/2008 e i tetti massimi delle stesse per ogni anno di riferimento;
- nell'anno 2012 la Corte dei Conti ha richiesto una certificazione relativa al triennio 2009-2011 avente per oggetto: "Indagine sugli incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - Contenimento della spesa ai sensi dell'art. 6 comma 7 L. 122/2010".
- relativamente alle spese per autovetture sono da escludersi le spese per le assicurazioni e le tasse di proprietà;
- che nei limiti comunicati alla Corte dei Conti erano state indicate nel 2009 e negli anni di riferimento dei questionari :
 - per le missioni anche quelle relative agli amministratori, che come precisato dalla Corte dei Conti della Liguria nella delibera n° 10 del 12/02/2011 non vanno considerate quando finalizzate all'adempimento dei compiti istituzionali;
 - per le spese delle autovetture anche quelle relative all'autovettura Grande Punto Fiat ad uso dei vigili urbani che non va considerata in quanto destinata a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica a norma dell'art.5 co.2 del D.l.95/2012 e dell'art.15 del DL 66/2014 e le spese per i canoni leasing del Pik-Up ad uso dei servizi tecnici che non vanno considerate in quanto il mezzo è autocarro e non autovettura ;

che per quanto sopra con atto della G.M. n.85/2013 è stata ricalcolata la spesa 2009 e il limite delle suddette tipologie di spesa;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 6, comma 10, del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 122/2010, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purché si rispettino i limiti complessivi della riduzione di spesa (parere Corte dei Conti Sez. autonomie n. 26/2013 e pronuncia Corte Costituzionale n. 139/2012);
- l'art. 6, comma 12 del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 122/2010, stabilisce che per le spese di missione il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo del vertice dell'amministrazione, da comunicare

preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'Ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento dei controlli ispettivi. ;

- l'art. 6 comma 14 prevede che il limite di spesa per le autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione a contratti pluriennali già in essere;
- è stata effettuata una verifica degli impegni di spesa assunti nell'esercizio finanziario 2009, al fine di determinare correttamente i tetti di spesa per l'esercizio 2012;
- nell'attività di ricognizione si è tenuto conto di quanto sotto evidenziato:

Tipologia di spesa	Attività di ricognizione
Studi e incarichi di consulenza	<p>Le spese appartenenti a questa tipologia sono state individuate tenendo conto delle indicazioni fornite con deliberazione della Corte dei Conti in sede di controllo a Sezioni Riunite n° 6/CONTR/05 del 15/02/2005 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione finale in cui verranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; <input type="checkbox"/> gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. <p>Circa l'assoggettabilità ai limiti previsti dall'art. 6, comma 7, D.L. 165/2001, si prende atto dei chiarimenti forniti con deliberazione della Corte dei Conti in sede di controllo a Sezioni Riunite n° 7/CONTR/011 del 07/02/2011, secondo la quale: "è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferimenti da altri enti soggetti pubblici o privati".</p>
Relazioni pubbliche	<p>La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, con i pareri n° 1076/2010 e 116/2011 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> i limiti ex art. 6, comma 8, D.L. 78/2010 afferenti "le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non ricomprendono gli oneri a carico dell'amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. <input type="checkbox"/> l'obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di ridurre in modo automatico la spesa riferita agli specifici compiti e competenze amministrative di ciascun Ente ma quello di contenere le spese di carattere generale al fine di razionalizzare l'insieme della spesa pubblica. Utilizzando questo criterio sembra ragionevole, per la Corte, esaminare ogni spesa e verificare se essa rientra nell'ambito dell'attività tipica e delle competenze dell'ente locale e se costituisce, quindi, una modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa di uno specifico settore che, anche in base al principio di sussidiarietà, ex art. 118 Cost., rientra tra le funzioni attribuite ai comuni. Tale giudizio deve essere formulato considerando se la spesa ha natura consolidata nel tempo e non riveste carattere di semplice liberalità. In caso positivo tale spesa non è sottoposta alla limitazione di cui all'art. 6, comma 8.
Convegni e mostre	<p>In tale voce di spesa rientrano le spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a svolte qualsiasi titolo.</p>
Pubblicità	<p>Sono state considerate spese di pubblicità quelle riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione (giornali, radio e tv) per attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.</p>
Spese di	<p>La Corte dei Conti, Sezione Regionale Toscana, con deliberazione 428/2009,</p>

rappresentanza	ha interpretato l'assenza di una specifica normativa come la volontà del legislatore di lasciare all'autonomia normativa e contabile di ogni amministrazione il compito di regolamentare questo aspetto della spesa pubblica, riconoscendo agli atti regolamentari o di amministrazione, unitamente agli stanziamenti di bilancio la misura della legittimità delle spese in esame. La quantificazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 è stata pertanto effettuata sullo specifico capitolo di spesa esistenti in bilancio.
Sponsorizzazioni	Nella quantificazione delle spese per sponsorizzazione sono state considerate sponsorizzazioni quelle derivanti da contratti a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor). Vedi parere n° 1075/2010 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.
Missioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto e alloggio dei dipendenti e amministratori per le missioni effettuate per conto dell'Ente. Non rientrano nella fattispecie le spese di viaggio del segretario in convenzione, per il trasferimento da una sede all'altra, in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missioni per l'ente. Non sono altresì considerabili le spese di missione degli amministratori finalizzate all'adempimento dei compiti istituzionali, così come ribadito dalla Corte dei Conti della Liguria nella delibera n° 10 del 12/02/2011.
Attività di formazione	La rilevazione tiene conto delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo la quale il contenimento della spesa riguarda le attività esclusivamente formative, intendendosi per tali tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.
Spese per autovetture	Sono state assoggettate a riduzione le spese relative all'acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio delle autovetture di proprietà comunale in uso a dipendenti e amministratori, con esclusione delle spese per assicurazioni e tassa di proprietà.

PRESO atto dei limiti e tetti come deliberati dall'anno 2013 con proprio atto n. 85/2013;

VISTO il limite di spesa di cui all'art.9 comma 28 del D.L 78/2010 che recita:

*“ A decorrere dall'anno 2011 possono avvalersi di **personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a **contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio** di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. “*

VISTO il nuovo limite di spesa dall'anno 2014 per le **autovetture** stabilito dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.L: 95-2012 che recita: *“A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è*

valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti”

e poi successivamente modificato dall'art 15 del DL 66 ed entrato in vigore il 24/04/2014 con il seguente testo “A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche.... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate ... o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”

VISTI i limiti di spesa aggiunti e disposti dall'art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 ed in particolare i commi:

- **138 1-quater** “per l'anno 2013 le amministrazioni.....non possono **acquistare immobili** a titolo oneroso né stipulare **contratti di locazione passiva**, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti...”

- **141** “...negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche...non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per **l'acquisto di mobili e arredi**, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili . In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti

- **143** “...dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono **acquistare autovetture** né possono **stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture**...”

- **146** “Le Amministrazioni pubbliche... possono conferire **incarichi di consulenza in materia informatica** solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.”

VISTI inoltre i limiti di spesa aggiunti e disposti dall'art. 1 del D.L. 101 del 31/08/2013 ed in particolare i commi:

- **2 e 3** “**Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture**,a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro,....”

- **5 e 7** “ **La spesa annua per studi e incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubblichenon può essere superiore all'90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'[articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#).....”

Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro..... salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

VISTI i nuovi limiti di spesa aggiunti e disposti dall'art. 14 del D.L. 66 del 24/04/2014 come da commi:

*1. ... fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo [6, comma 7](#), del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e all'articolo [1, comma 5](#), del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire **incarichi di consulenza, studio e ricerca** quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.....*

*2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo [7](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e i limiti previsti dall'articolo [9, comma 28](#), del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.....*

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Ritenuto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate, risultanti dagli atti di impegno e dal conto annuale, emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2014 e seguenti:

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Anno di riferimento	Totale	Riduzione	Limite massimo
Spesa per studi e consulenze	DL 78/2010 art. 6, c. 7 DL 101/2013 art 1, c. 5	2013	0,00	20%	0,00
	DL 66/2014 art. 14, c. 1	2012	705.180,84	4,2%	29.617,59
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza	DL 78/2010 art. 6, c. 8	2009	17.667,00	80%	3.533,40
Sponsorizzazioni	DL 78/2010 art. 6, c. 9	2009	0,00	100%	0,00
Formazione	DL 78/2010 art. 6, c. 13	2009	3.027,93	50%	1.513,96
Spese missioni	DL 78/2010 art. 6, c. 12	2009	4.816,00	50%	2.408,00
Spese per autovetture	DL 95/2012 art. 5, c. 2	2011	8.722,00	50% (fino 30/04)	4.361,00
				30% (dal 1/05)	2.616,60
Personale a tempo determinato o con convenzioni o con					

<i>contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o formazione-lavoro, altri rapporti formativi, o somministrazione di lavoro, o lavoro accessorio</i>	DL 78/2010 art. 9., c 28	2009	150.246,80	50%	75.123,40
<i>Contratti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	DL 66/2014 art. 14, c. 1	2012	705.180,84	4,5%	31.733,13

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Anno di riferimento	Totale	Riduzione	Limite dal 2015
Spese per autovetture	DL 95/2012 art. 5, c. 2	2011	8.722,00	30%	2.616,60
Spesa per studi e consulenze	DL 78/2010 art. 6, c. 7 DL 101/2013 art 1, c. 5	2014	0,00	25%	0,00

e gli altri limiti per gli oggetti e per i periodi riportati di seguito:

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Periodo	Limite massimo
Acquisto immobili a titolo oneroso e contratti di locazione passiva ,salvo casi consentiti	<i>L 228/2012 Art 1, c 138 I- quater</i>	2013	0,00
Acquisto autovetture e stipula contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture	<i>L 228/2012 Art 1, c. 143</i>	dal 01/09/2013 al 31/12/2015	0,00
Incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali	<i>L 228/2012 Art 1, c. 146</i>	dal 2013	0,00

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Media 2010-2011	Periodo	Limite %	Limite in €
Acquisto di mobili e arredi salvo casi consentiti	<i>L 228/2012 Art 1, c 141</i>	1.567,55	2013 e 2014	20%	313,55

Preso atto che i giudici della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia con parere n. 227/2011, hanno chiarito che qualora nell'anno 2009 non sia stata sostenuta alcuna spesa il limite sarà costituito dalla spesa strettamente indispensabile che l'ente sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità che dovrà essere dimostrata ed esplicitata nel provvedimento (il parere è relativo ai tagli art. 6 comma 7 ma si ritiene possa essere comunque un'interpretazione da estendere anche alle altre spese in quanto altrimenti verrebbero premiati gli enti meno virtuosi che nel 2009 abbiano sostenuto spese, come concluso la stessa Corte dei Conti per la fattispecie in esame).

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del T.U. in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Funzionario Area Contabile

D E L I B E R A

- 1) DI PRENDERE ATTO che la ricognizione delle spese oggetto di taglio, così come previsto
- dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella legge n° 122/2010 del 30/07/2010
 - dal D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge n. 135 del 07/08/2012
 - dalla L. n. 228 del 24/12/2012
 - dal D.L. n. 101 del 31/08/2013
 - dal D.L. n. 66 del 24/04/2014
- è stata effettuata sulla base delle indicazioni riportate in premessa;
- 2) DI PRENDERE ATTO che gli stanziamenti dei bilanci di previsione degli anni 2014 e seguenti ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti imposti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, dal D.L. n. 95/2012, dalla L. n. 228 del 24/12/2012, dal D.L. n. 101 del 31/08/2013, dal D.L. n. 66 del 24/04/2014 e riepilogati nelle seguenti tabelle a seguito rivalutazione delle componenti incluse ed escluse come meglio riportato in premessa:

OGGETTO DELLA SPESA	Limite massimo 2014	Limite massimo 2015
Spesa per studi e consulenze	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, Convegni e mostre, Pubblicità e rappresentanza	3.533,40	3.533,40
Sponsorizzazioni	0,00	0,00
Formazione	1.513,96	1.513,96
Spese missioni	2.408,00	2.408,00
Spese per autovetture (fino al 30/4)	4.361,00	
Spese per autovetture (dal 01/05)	2.616,60	
Spese per autovetture (anni successivi)		2.616,60
Acquisto immobili a titolo oneroso e contratti di locazione passiva, salvo casi consentiti	0,00	0,00
Acquisto autovetture e stipula contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture	0,00	0,00
Incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali (fino al 31/12/2015)	0,00	0,00

Acquisto di mobili e arredi salvo casi consentiti (solo anno 2014)	313,55	
---	---------------	--

- 3) DI TRASMETTERE il seguente atto ai Responsabili di Area dell'ente ricordando che:
- gli atti ed provvedimenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nei commi 7, 12 e 13 dell'art. 6 del DL 78/2010 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;
 - la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 dell'RT 5 di 95/2012 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti
 - la violazione dell'art 1 commi 141 e 146 della L. 228/2012 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti;
 - gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 1 del D.L. 101/2012 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro;
 - gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art 1 del D.L. 101/2012 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro..... salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale;
- 4) DI TRASMETTERE il seguente atto al Revisore dei Conti.
- 5) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n° 267/2000.

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Cannucciari Luigino

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Luigino Cannucciari

LA GIUNTA MUNICIPALE

Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata
 Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs n. 267/00;
 CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano;

DI APPROVARE in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Benocci Carla

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **18/09/2014** al **03/10/2014** al n. **473** del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **08/09/2014**

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sorano li _____

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Barbasso Gattuso

18/09/2014